



## **STATUTO**

(approvato dall'assemblea Ordinaria dei Soci in data 18/06/2010)

### **TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI**

#### **Art. 1 - Costituzione, sede, denominazione**

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Siena, in forma abbreviata Confindustria Siena.

L'Associazione, con sede legale in Siena, aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, in forma abbreviata denominata Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria Italiana quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi di Confindustria, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Su delibera della Giunta l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località diverse dalla Provincia di Siena.

#### **Art. 2 – Scopi**

L'Associazione, in conformità ai principi organizzativi generali del sistema confederale, persegue i seguenti scopi:

- a) Promuovere, nella società e presso gli imprenditori, la coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo;
- b) Esercitare la rappresentanza dei propri associati nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali, e delle altre componenti del sistema confederale;
- c) Tutelare gli interessi degli associati sul piano economico, sindacale, legale e tributario, anche stipulando contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze collettive ed individuali;
- d) Designare e nominare i propri rappresentanti nelle sedi di rappresentanza esterna, promuovendo e tutelando la propria rappresentatività nell'ambito provinciale;
- e) Risolvere eventuali controversie tra singoli associati e tra le diverse componenti interne, stimolando la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori associati;

- f) Provvedere all'informazione, consulenza ed assistenza alle aziende associate in tutti i campi di interesse generale e settoriale, anche a mezzo di appositi e specifici servizi;
- g) Promuovere la formazione e la cultura imprenditoriale e professionale nonché la crescita e lo sviluppo delle imprese associate;
- h) Organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali, su istituti e problemi di interesse generale o settoriale; promuovere e collaborare per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie;
- i) Promuovere e partecipare a idonee forme previdenziali ed assicurative, in favore degli associati;
- j) Svolgere ogni ulteriore azione o attività che, nell'ambito dei ruoli e delle prestazioni attribuiti alle Associazioni territoriali nel sistema confederale, appaia rispondente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, essa può promuovere o partecipare nelle forme ritenute più idonee ad attività di natura imprenditoriale, finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi istituzionali.

L'Associazione è apartitica e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia.

## **TITOLO II – SOCI**

### **Art. 3 - Ambito della rappresentanza**

Possono aderire all'Associazione come soci effettivi:

- a) Le imprese, con sede legale nella provincia, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque in provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito o cointeressate a programmi comuni con imprese del territorio.
- b) Le imprese, sempre con sede legale nella provincia, a capitale Pubblico o prevalentemente pubblico, che operano nel settore delle utilities.
- c) I consorzi di produzione di beni e/o servizi, i consorzi stabili di cui alla L.109 e s.m.i., composti da imprese di cui alle precedenti lettere nonché imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione;
- d) Le Associazioni di imprese di cui alle precedenti lettere od altre riconosciute in presenza di clausole di reciprocità previste dai relativi Statuti a livello locale e/o nazionale.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Esecutivo, altre realtà imprenditoriali comunque costituite che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Le imprese che posseggono i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione, nel rispetto dei principi confederali in materia.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Confindustria, il quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

#### **Art. 4 - Rapporto associativo**

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti, delle delibere degli organi dell'Associazione e dei regolamenti interni alla stessa, nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi di Confindustria.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale di Confindustria.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Il Consiglio Esecutivo delibera sulla approvazione delle domande e sulla assegnazione alla sezione merceologica di riferimento, sentito il parere della Sezione stessa.

Qualora la Sezione interessata non provveda ad esprimere il suo parere, entro venti giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio esecutivo l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte della Giunta ed in ultima istanza ricorrere al giudizio dei Probiviri dell'Associazione che decidono in modo inappellabile;

L'adesione impegna il socio fino alla scadenza dell'anno successivo quello d'iscrizione e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, sempreché il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata inviata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

L'appartenenza all'associazione si trasmette agli eredi mortis causa in caso di successione nella titolarità dell'impresa associata, ma non è cedibile inter vivos. Anche in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda la successione nel rapporto associativo deve essere approvata dai competenti organi dell'Associazione.

## **Art. 5 - Diritti dei soci**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confindustriale.

Restano invece escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta di carattere politico e/o sindacale da parte dell'Associazione

I soci, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi dell'Associazione e delle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta dell'Associazione e agli organi delle Sezioni.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al sistema confederale nonché, per i soli soci effettivi, di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento salvo diverse disposizioni sulla base di accordi nazionali.

## **Art. 6 - Obblighi dei soci**

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, le delibere degli organi dell'Associazione ed i regolamenti interni alla stessa, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- Partecipare attivamente alla vita associativa;
- Applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del sistema confederale;
- Non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi, fatta eccezione per i soci aggregati;
- Fornire all'Associazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- Versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini previsti dal Regolamento associativo.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l'obbligo dell'adesione all'Associazione se svolgono attività o abbiano sede nella provincia di Siena.

L'Associazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti di categoria del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

### **Art. 7 - Quote associative**

L'ammontare delle quote associative, le modalità ed i termini di pagamento sono determinati sulla base di quanto stabilito da apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea, che ciascun associato si impegna a rispettare al momento della presentazione della domanda di adesione.

L'associato che non abbia effettuato il versamento delle quote può essere convenuto in giudizio per la condanna al pagamento di quanto dovuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.

In caso di recesso dall'Associazione è comunque dovuta l'integrale quota contributiva per l'anno in cui il recesso è avvenuto.

### **Art. 8 - Sanzioni**

Isoci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili di:

- a) Censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) Decadenza dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- c) Decadenza da ogni servizio e da ogni attività sociale;
- d) Espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta su proposta del Presidente.

In caso di morosità superiore a 2 annualità e fino alla avvenuta regolarizzazione scatta la:

- a) Sospensione dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- b) Sospensione dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- c) Sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale;

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. II ricorso non ha effetto sospensivo.

L'esercizio del diritto di elettorato attivo e/o passivo negli Organi è subordinato alla regolarità contributiva relativa all'anno precedente.

### **Art. 9 - Cessazione della condizione di socio**

La qualità di socio si perde automaticamente:

- a) per documentata cessazione dell'attività esercitata con effetto dal momento della comunicazione o della rilevazione da parte dell'Associare;
- b) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

c) per espulsione nei casi previsti dal precedente articolo 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

IL socio può recedere dall'Associazione anche per propria volontà da comunicarsi per iscritto al Presidente, ma l'efficacia del recesso e la relativa cessazione di tutti gli obblighi ed i diritti associativi, decorrerà dall'ultimo giorno dell'anno solare in cui è stata ricevuta la suddetta comunicazione.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del sistema confederale.

### **TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) il Collegio dei Revisori contabili;
- g) i Probiviri.

Le procedure di funzionamento degli organi collegiali dovranno risultare atte ad assicurare ai componenti, con congruo anticipo rispetto alle singole riunioni, precisa conoscenza degli argomenti da trattare nonché - fatte salve particolari esigenze di riservatezza - adeguata documentazione circa gli stessi.

#### **Art. 11 - Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi relativi all'anno precedente. La regolarizzazione può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione né di voto.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di 1 impresa mediante delega scritta. E' ammessa la pluralità di deleghe tra imprese appartenenti a una medesima holding o riconducibili ad una stessa proprietà. Ogni impresa associata come socio effettivo – sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma – ha diritto:

- a) ad un voto fino all'ammontare del contributo minimo;
- b) se il contributo pagato risulta superiore a quello minimo, un numero di voti pari al rapporto fra quanto effettivamente versato per l'anno precedente e il doppio del contributo minimo, con arrotondamento per eccesso qualora il contributo versato sia superiore al doppio di quello minimo;
- c) ogni socio non può comunque essere portatore di più di 20 voti.

Il calcolo sarà effettuato sulla contribuzione effettivamente versata.

Ai soci iscritti in corso d'anno, alle associazioni e consorzi di imprese iscritte ai sensi dell'art.3 lettera c) e d) ed ai soci aggregati è attribuito un solo voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro e di esso potranno prenderne visione su richiesta e prima dell'avvio dell'Assemblea solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.

Il numero di voti di spettanza dei Soci viene attribuito al momento della costituzione dell'Assemblea secondo quanto sopra previsto al primo comma del presente articolo.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri ed il Direttore Generale dell'Associazione.

## **Art. 12 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta ovvero quando ne sia fatta espressa richiesta dal Consiglio Esecutivo o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà essere seguita entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo di posta, fax o posta elettronica con conferma di recapito almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a cinque giorni.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno due quinti dei voti attribuiti a tutti i soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le attribuzioni e le materie su cui l'assemblea è chiamata a deliberare sono:

- a) eleggere, su proposta della Giunta, il Presidente, fino a tre Vice Presidenti oltre a quello di diritto rappresentato dal Presidente del Gruppo dei Giovani dell'Industria;
- b) approvare il programma di attività,
- c) eleggere su proposta del Presidente da quattro a sei componenti della Giunta tra persone che siano espressione significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- e) eleggere i Proviviri;
- f) approvare il bilancio consuntivo e la situazione prospettica;
- g) approvare il Regolamento contributivo;
- h) modificare lo Statuto;
- i) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- j) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta, dal Consiglio Esecutivo o dal Presidente.

### **Art. 13 – Giunta**

Sono componenti di diritto della Giunta

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Past-President, purché ancora soci;
- d) i capi sezione delle Sezioni merceologiche;
- e) i componenti del Consiglio Esecutivo che non facciano già parte ad altro titolo della Giunta

Fanno inoltre parte della Giunta :

- f) i Presidenti del Gruppo Provinciale Piccola Industria ed i Presidenti dei Gruppi Territoriali.
- g) in presenza di clausole di reciprocità previste dai relativi Statuti a livello locale e/o nazionale, i Presidenti delle Associazioni aderenti ai sensi della lettera d) dell'art. 3° o un loro delegato permanente;
- h) i componenti nominati dall'Assemblea;
- i) i Legali Rappresentanti delle Società e/o Enti controllati dall'Associazione.

I componenti della Giunta durano in carica quattro anni, scadono negli anni pari e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.

I componenti di diritto e quelli di cui ai punti f), g) e i) si avvicendano automaticamente al momento della loro nomina o decadenza nelle cariche di riferimento.

Decadono dalla carica i componenti che senza gravi e giustificati motivi non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Se non già componenti ad altro titolo, partecipano alle riunioni della Giunta, senza diritto di voto, i componenti degli organi direttivi confederali rappresentanti di imprese associate a Confindustria Siena. E' facoltà del Presidente invitare a partecipare, senza diritto di voto, in ragione del contributo che possono assicurare ai lavori, altri rappresentanti di imprese associate o autorevoli rappresentanti del mondo economico e culturale.

#### **Art. 14 - Riunioni e deliberazioni della Giunta**

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica con conferma di recapito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno due quinti dei suoi componenti in carica. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti nomine o comunque persone si procede a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Nei casi di scrutinio segreto si procede ad ulteriori votazioni finché non sia raggiunta una delibera a maggioranza.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario.

Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta stessa

Alle riunioni sono invitati senza diritto di voto i Revisori contabili e i Probiviri.

#### **Art. 15 - Attribuzioni della Giunta**

Spetta alla Giunta:

- a) nominare la Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il nominativo del Presidente e quello dei Vice Presidenti, questi ultimi su proposta del Presidente designato;
- c) eleggere su proposta del Presidente i componenti elettivi del Consiglio esecutivo;
- d) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame le questioni di carattere generale;
- e) deliberare le direttive generali per il Consiglio Esecutivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo con relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea.
- h) adottare le sanzioni;
- i) riesaminare le domande di adesione in caso di contestazione;
- j) su proposta del Consiglio Esecutivo formulare, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto su proposta del Consiglio Esecutivo;
- k) su proposta del Consiglio Esecutivo, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- l) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
- m) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- n) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- o) nominare o revocare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Associazione;
- p) approvare il Regolamento Contributivo predisposto dal Consiglio Esecutivo da sottoporre all'Assemblea;
- q) ratificare gli atti compiuti in via d'urgenza dal Consiglio Esecutivo e/o dal Presidente.
- r) Discutere e deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Presidente, dai vice Presidenti, o dal Consiglio Esecutivo che non sia di competenza esclusiva di altri organi.

## **Art. 16 – Consiglio Esecutivo**

Il **Consiglio Esecutivo** è composto :

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) dall'ultimo Past President purché ancora socio;
- d) da un minimo di due ad un massimo di sei componenti eletti dalla Giunta;
- e) dal Presidente del Gruppo provinciale Piccola Industria

I componenti del Consiglio Esecutivo durano in carica quattro anni, scadono negli anni dispari e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi allo stesso titolo.

I componenti di cui ai punti a), b), c), e) si avvicendano automaticamente al momento della loro nomina o decadenza nelle cariche di riferimento.

Nel caso vengano a mancare durante il periodo di carica uno o più componenti elettivi essi sono sostituiti dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ma, almeno sei volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno due quinti dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax o posta elettronica con conferma di recapito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori. In caso di parità di voti nelle votazioni a scrutinio palese prevale il voto del Presidente mentre in quelle a scrutinio segreto la votazione viene ripetuta fintanto non si ottenga una delibera a maggioranza.

## **Art. 17 – Attribuzioni del Consiglio Esecutivo**

Spetta al Consiglio Esecutivo:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) orientare l'attività dell'Associazione nell'ambito delle linee indicate dall'Assemblea e dalla Giunta e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dalla Giunta;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) nominare e sciogliere Commissioni, Gruppi di Lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) nominare, revocare e designare i rappresentanti esterni dell'Associazione su proposta del Presidente;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e alla predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi ai fini della successiva approvazione della Giunta e deliberazioni dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;
- i) approvare, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa necessaria per il funzionamento dell'Associazione;
- j) determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulla assegnazione delle imprese e sulle domande di costituzione delle stesse e dei Gruppi territoriali;
- k) deliberare l'assunzione e/o la dismissione di partecipazioni in società e/o enti ed esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto
- l) predisporre il Regolamento Contributivo da sottoporre alla Giunta per l'approvazione all'Assemblea;

## **Art. 18 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, la Giunta nomina una Commissione di Designazione, composta da tre componenti scelti d'intesa con il Presidente in carica, di cui uno fra i Past President presenti in Giunta e gli altri due tra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito associativo.

Della Commissione non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata la più ampia consultazione degli associati allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotono il consenso della base.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e devono comunque essere sottoposte al voto della Giunta quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 20% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato alla presidenza da proporre all'Assemblea.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade negli anni dispari con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio e può essere rieletto solo se trascorso un intervallo di tempo pari al mandato ricoperto.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio Esecutivo, della Giunta e dei Vice Presidenti ai quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo anche delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente Vicario nominato dal Presidente tra i Vice Presidenti. In mancanza di nomina, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

## **Art. 19 - Vice Presidenti**

Nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza di Confindustria Siena, il Presidente è affiancato da due a quattro Vice Presidenti di cui uno è di diritto il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti.

La Giunta vota il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni, scadono con il mandato del Presidente e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi a quello della prima elezione. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari al mandato ricoperto.

Nel caso che vengano a mancare durante il quadriennio in carica ovvero in caso di integrazione fino al numero di quattro, essi sono sostituiti o integrati, su proposta del Presidente, dalla Giunta e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

### **Art. 20 - Collegio dei Revisori contabili**

L'Assemblea ordinaria elegge negli anni pari in concomitanza con l'approvazione del Bilancio, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili effettivi, nonché due supplenti, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci dell'Associazione.

Il Presidente del Collegio ed i revisori non soci devono avere la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.

I componenti eletti scelgono nel loro ambito il Presidente se non direttamente nominato dall'Assemblea.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori è incompatibile con qualunque altra carica interna all'Associazione.

I componenti il Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo subentra il Revisore contabile supplente più anziano di età.

### **Art. 21 – Probiviri**

L'Assemblea elegge negli anni pari a scrutinio segreto fra i Soci dell'Associazione sei Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone, socie di Imprese associate, che non abbiano diretta responsabilità o rappresentanza delle imprese stesse.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano definibili bonariamente

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i sei Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra sei Probiviri nominati dall'Assemblea, con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati, al Presidente del Tribunale di Siena, che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare che non ricorre alcuna fattispecie di incompatibilità previste dall' art. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriore 30 giorni con l'accordo delle parti. Il collegio arbitrale si considera costituito al momento in cui l'ultimo arbitro ha accettato la nomina.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello al Collegio dei Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolamentare dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto nelle specifiche disposizioni di cui all'art. 8, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi e tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea designano, a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

### **Art. 22 - Gruppo Piccola Industria**

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Piccola Industria. Il gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che sarà sottoposto all' approvazione del Consiglio esecutivo.

Il Gruppo assumerà le iniziative di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali dell'Associazione.

In seno alla Giunta ed al Consiglio Esecutivo il Gruppo sarà rappresentato dal suo Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato successivo nonché ogni qual volta sia trascorso almeno un quadriennio dall'ultimo mandato.

### **Art. 23 - Gruppo Giovani dell'Industria**

In seno all'Associazione è costituito il Gruppo Giovani dell'Industria.

Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio esecutivo.

Il Gruppo assumerà le iniziative di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali dell'Associazione.

In seno alla Giunta ed al Consiglio Esecutivo il Gruppo sarà rappresentato dal suo Presidente che assume di diritto la carica di Vicepresidente dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato successivo nonché ogni qual volta sia trascorso almeno un quadriennio dall'ultimo mandato.

### **Art.24 Gruppi Territoriali**

Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti Gruppi Territoriali che, in conformità alle linee politiche dell'Associazione stessa, hanno il compito di esaminare le problematiche legate al territorio di riferimento, promuovere iniziative in ambito locale e rappresentare agli enti pubblici e amministrativi del territorio le istanze delle imprese locali in linea con gli indirizzi generali dell'Associazione.

Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio esecutivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile dopo trascorso un periodo almeno pari al mandato svolto.

In seno alla Giunta i Gruppi territoriali sono rappresentati dal loro Presidente.

## **Art. 25 - Disposizioni generali sulle cariche**

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui all' articolo 20 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso a dette cariche nell'Associazione, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

## **Art. 26 – Direttore Generale**

Il Direttore Generale dell'Associazione è nominato dalla Giunta.

E' responsabile del funzionamento della struttura dell'Associazione, sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa compresa l'attività amministrativa e finanziaria e stabilisce e risolve i rapporti di lavoro relativi.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto all'Assemblea ed alle riunioni della Giunta e del Consiglio Esecutivo nonché a quelle delle Sezioni, delle Commissioni Permanenti, dei Gruppi e di ogni altro organo collegiale dell'Associazione.

Coadiuvava il Presidente e i Vice Presidenti nell'esecuzione delle attività associative.

## **Art. 27 - Sezioni merceologiche ed organi**

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari l'Associazione è articolata in Sezioni merceologiche che hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari dell'Associazione, nelle istanze regionali e nazionali in cui si articola il sistema confederale.

Le Sezioni provvederanno a darsi un proprio regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Esecutivo della Associazione.

Le Sezioni assumeranno le iniziative di loro competenza nell'ambito degli indirizzi generali dell'Associazione.

In seno alla Giunta le Sezioni saranno rappresentate dal loro Presidente.

La costituzione, lo scioglimento e l'assegnazione dei Soci alle Sezioni è deliberata dal Consiglio Esecutivo.

Il Consiglio Esecutivo ha facoltà di raggruppare e suddividere le Sezioni già costituite in conformità alle nuove necessità organizzative e di costituire delle nuove.

Le imprese esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito settore merceologico hanno ugualmente diritto alla tutela ed ai servizi dell'Associazione e verranno inquadrare in sezioni miste.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato successivo nonché ogni qual volta sia trascorso almeno un quadriennio dall'ultimo mandato.

### **Art. 28– Fondo comune**

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o riserve.

### **Art. 29 - Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo semestre dell'anno deve essere compilato e sottoposto dal Consiglio alla Giunta il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente unitamente ad una relazione previsionale.

Il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili deve essere quindi sottoposto alla approvazione dell'Assemblea entro i successivi sei mesi.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

### **Art. 30 - Modificazioni statutarie**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, la Giunta può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la stessa maggioranza di cui al precedente comma

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

### **Art. 31 – Scioglimento**

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea da convocarsi con le modalità di cui all'art. 12, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina, nel caso, uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

### **Art. 32 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto